DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 3 ottobre 1995, non più in vigore dal 3 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-istituti-di-ricovero-e-cura-a-1995/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it